

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
- VISTI i Decreti del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10.06.1998 e del 7.04.1999 istitutivi dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, approvato con D.R. 11 giugno 2003 n. 06243;
- VISTO il D.R. n. 6980 del 30 ottobre 2003, con cui sono state nominate le rappresentanze del personale docente e del personale tecnico – amministrativo nel Consiglio di amministrazione;
- VISTE le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 18 novembre 2003 e del 23 dicembre 2003;

DECRETA

È emanato il seguente Regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione:

Art. 1

Calendario delle adunanze

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, fatta salva l’interruzione estiva. Il calendario della seduta ordinaria è stabilito all’inizio di ogni anno accademico; sono ammesse varianti in caso di necessità.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano ovvero quando almeno cinque consiglieri ne facciano motivata richiesta.

Art. 2 Convocazione

1. La convocazione tanto ordinaria che straordinaria del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Prorettore mediante lettera o tramite posta elettronica, con indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza, da inviare a tutti i componenti del Consiglio almeno sei giorni prima del giorno fissato per la riunione.
2. La convocazione deve altresì contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
3. Di norma all'avviso di convocazione è allegato il materiale documentario ed esplicativo relativo all'ordine del giorno.
4. Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione è posta a disposizione di tutti i componenti del Consiglio, presso l'Ufficio "Organi di governo, regolamenti ed elezioni", copia della documentazione relativa agli argomenti da trattarsi nell'adunanza.
5. Gli Uffici proponenti sono tenuti a far pervenire all'Ufficio "Organi di governo, regolamenti ed elezioni" la documentazione relativa agli argomenti da trattare entro e non oltre i sei giorni precedenti il giorno fissato per la riunione.
6. Il su indicato materiale potrà, ove possibile, essere trasmesso anche tramite sistema di rete.
7. Con comunicazione telegrafica, a mezzo fax o posta elettronica, da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione, il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione; entro tale termine è messa a disposizione l'eventuale documentazione relativa.

Art. 3 Convocazione straordinaria

1. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Consiglio di amministrazione potrà essere disposta dal Presidente con i mezzi sopra indicati da inviare a tutti i componenti del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 4 Validità delle adunanze

1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione è necessario:
2. che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
3. che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Alle adunanze del Consiglio partecipano esclusivamente quelli che ne hanno diritto. La presenza di persone estranee rende invalide le deliberazioni adottate.
5. Su invito del Presidente possono intervenire alle adunanze esperti e tecnici per fornire gli opportuni chiarimenti su una determinata questione.
6. Inoltre alle adunanze stesse possono partecipare su invito del Presidente i Dirigenti dell'amministrazione nonché personale con funzioni di assistenza tecnico - amministrativa.

7. Alle sedute partecipa, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti o un componente da lui delegato per la comunicazione delle deliberazioni dovute dal Collegio stesso. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può inoltre chiedere la parola su argomenti per i quali lo stesso Collegio abbia competenza.

Art. 5

Modifica dell'ordine del giorno

1. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un consigliere presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti; queste proposte devono essere approvate dal Consiglio.

2. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un consigliere presente, proposte di modifica dell'ordine del giorno, queste proposte devono essere approvate dal Consiglio.

3. In sede di comunicazioni ciascun componente del Consiglio può presentare al Presidente quesiti concernenti l'attività di gestione dell'Ateneo. Il Presidente risponderà nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 6

La discussione

1. La discussione è aperta dal Presidente, illustrando l'argomento o la proposta di delibera, ovvero invitando un consigliere relatore a farlo in sua vece.

2. I consiglieri che intervengono nella discussione possono presentare emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento.

3. Di regola nessuno può intervenire più di una volta nel corso della discussione di un medesimo argomento, tranne che per un richiamo al regolamento, per un richiamo all'ordine del giorno, per fatto personale, per dichiarazione di voto ovvero per presentare un emendamento alla delibera.

4. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione. Ogni consigliere può parlare per illustrare le ragioni del suo voto, adducendo anche argomentazioni non espresse nella precedente discussione sull'argomento.

5. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno, o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. A richiesta del Presidente il Consiglio decide su tali richiami.

6. All'inizio della discussione su ogni argomento, il Presidente può disporre il tempo massimo da concedere per ciascun intervento.

7. Esaurita la discussione, possono prendere la parola il Presidente o il relatore per eventuali chiarimenti e uno dei presentatori degli eventuali emendamenti alla proposta di delibera per replicare.

8. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed accetta le iscrizioni a parlare per dichiarazione di voto. Una volta effettuata la dichiarazione di voto, il Presidente dichiara il passaggio alla votazione.

9. Gli eventuali emendamenti su ciascuna proposta sono votati preliminarmente al voto finale.

Art. 7

La votazione

1. Nel corso della seduta nessun consigliere né partecipante può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano o che riguardino parenti e affini di ciascuno entro il quarto grado; egli ha l'obbligo di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
4. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte s'intendono immediatamente esecutive.
5. Nel caso di irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 8

Le Commissioni

1. Per taluni argomenti di carattere ricorrente il Consiglio di amministrazione può nominare commissioni permanenti con funzioni referenti.
2. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti vengono determinati dal Consiglio. Le stesse vengono presiedute dal Rettore, il quale designa un consigliere, quale coordinatore della commissione, che la presiede in sua assenza. Di esse fa parte il Direttore amministrativo o un suo delegato.
3. Un componente della commissione decade dopo tre consecutive assenze ingiustificate.
4. Per specifici argomenti il Consiglio può nominare apposite commissioni con compiti di studio. Il Consiglio definisce contestualmente i tempi di lavoro delle commissioni, nonché la loro composizione.
5. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio.
6. I lavori delle commissioni così costituite sono comunque aperti a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, salvo il diritto di voto sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione e su ogni altra espressione formale della commissione riservato ai componenti effettivi.
7. Su richiesta dei proponenti, le eventuali proposte di minoranza non accolte dalla commissione sono trasmesse al Consiglio di amministrazione unitamente alle proposte di maggioranza.
8. Qualora ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio di amministrazione può proporre al Senato Accademico l'istituzione di commissioni paritetiche.

Art. 9

Il verbale

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione vengono verbalizzate a cura del Direttore Amministrativo che funge da segretario, assistito in tale compito da un funzionario da lui designato, nonché da eventuale personale con funzioni di assistenza tecnico - amministrativa. In caso di assenza o di impedimento del Direttore amministrativo, le stesse funzioni possono essere assolte da un Dirigente.

2. Ogni verbale deve essere firmato dal Rettore (o dal Prorettore, nel caso in cui l'abbia sostituito) e dal segretario e viene conservato dall'Ufficio organi di governo, regolamenti ed elezioni in modo tale da garantire l'integrità.

3. I verbali di ciascuna seduta vengono predisposti, di norma, entro i 30 giorni successivi ed approvati nella seduta successiva.

4. Ciascun verbale di seduta deve riportare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato per iscritto l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che li riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato la verbalizzazione nel corso della seduta, facendo pervenire al segretario entro i successivi 8 giorni il relativo testo scritto. Sono inserite a verbale ulteriori specificazioni di particolare rilievo circa l'andamento della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale fa esplicita menzione dei voti favorevoli e contrari espressi dai singoli componenti, nonché delle astensioni.

6. Il verbale è inviato ai componenti del Consiglio contestualmente alla convocazione della seduta ordinaria del Consiglio successiva a quella cui il verbale si riferisce.

7. Il verbale della seduta straordinaria verrà portato all'approvazione del Consiglio entro la seconda seduta ordinaria successiva a quella cui il verbale si riferisce.

Art. 10

Pubblicità delle delibere

1. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono pubbliche. Esse sono fornite agli uffici dell'amministrazione per l'esecuzione e, su domanda, a chiunque ne abbia interesse.

Art. 11

Responsabilità dei consiglieri

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate e ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Università a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare.

Art. 12

Prerogative dei consiglieri

1. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha il diritto di ottenere dai responsabili delle strutture competenti dell'Università ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e prendere visione della documentazione relativa, previo accordo con il responsabile dell'ufficio stesso.

Art. 13

Riservatezza

1. Ogni componente e chiunque prenda parte a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative.

2. Il Consiglio di amministrazione potrà pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.

Art. 14

Norma finale

Per ogni eventuale integrazione o modifica del presente Regolamento, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Marcello Fontanesi)



Reg. al n. **007579**

In data **14 GEN. 2004**

